

IVA

Il rimborso Iva e le garanzie

di **Federica Furlani**

Il contribuente che presenta una credito Iva relativo all'esercizio 2017 nel **modello Iva 2018** e che decide, in tutto o in parte, di chiederlo a **rimborso**, nel rispetto dei requisiti previsti dall'[articolo 30 D.P.R. 633/1972](#), indicandolo nel rigo VX4 con la relativa causale, deve anche verificare la necessità di presentare specifica **garanzia**.

L'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#) stabilisce le condizioni per l'esonero o la presentazione dell'apposita **garanzia**.

Il rimborso del credito Iva **fino a 30.000 euro è erogato senza prestazione di garanzia** e senza altri adempimenti (dichiarazione sostitutiva) e il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta ([circolare AdE 32/E/2014](#), [risoluzione AdE 165/E/2000](#)).

Per i rimborsi del credito IVA **di importo superiore a 30.000 euro**, è necessario distinguere:

- se sono richiesti da **soggetti a rischio**, è necessario prestare apposita **garanzia**, che deve avere durata di **3 anni** dall'erogazione o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l'accertamento ([articolo 57 D.P.R. 633/1972](#)) ed essere costituita da cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione rilasciata da banca o impresa commerciale considerata affidabile o polizza fideiussoria;
- se richiesti da **soggetti considerati non a rischio**, l'erogazione avviene previa prestazione di **garanzia, ovvero**, in alternativa, **presentando la dichiarazione** da cui emerge il credito richiesto a rimborso **munita del visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto) e **allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza di determinati requisiti**.

Sono considerati **soggetti a rischio**:

1. i soggetti che **esercitano un'attività di impresa** (va fatto riferimento alla prima operazione effettuata) **da meno di due anni** ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all'[articolo 25 D.L. 179/2012](#). E' importante evidenziare che la [circolare AdE 6/E/2015](#) ha precisato che questo requisito non interessa i lavoratori autonomi;
2. i soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, **sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi

accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

3. i soggetti che presentano la **dichiarazione priva del visto di conformità** o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

4. i soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante **all'atto della cessazione dell'attività**.

Per quanto riguarda invece i **soggetti non a rischio**, essi devono presentare, ai sensi dell'[articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), per essere esonerati dalla presentazione della garanzia, **in aggiunta all'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa**, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, a norma dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), che attesti le seguenti condizioni riguardanti la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali:

- **rispetto alle risultanze contabili** dell'ultimo periodo d'imposta (anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato):
 1. il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% (tale requisito non riguarda i soggetti che non adottano il regime della contabilità ordinaria);
 2. la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
 3. l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
- se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, **non risultano cedute**, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, **azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale**;
- sono stati **regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi**.

La **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva e la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, devono essere **conservate da chi invia la dichiarazione** ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)